



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera

di Consiglio in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

data 11. 11. 1992

SEZIONE 1^a PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Arnaldo VALENTE Presidente

N. 4619

1. Dott. Umberto FELICIANGLI Consigliere

2. » Lorenzo CARINCI »

REGISTRO GENERALE

3. » Mario SCHIAVOTTI »

N. 21591/92

4. » Giovanni LUBRANO DI RECCO »

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
DEI GIUDICI

~~subordinata~~ proposta da di correzione di errori materiali presenti
nella sentenza in data 30.1.1992³⁰ di questa 1^a Sezione della Corte di
Cassazione (nel procedimento a carico di Albate Giovanni et altri) e nel
l'ordinanza di correzione di errori materiali in data 30 giugno - 8 luglio 1992;

avverso

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Schiavotti

Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede procedersi alla correzione

limitatamente ai punti a e d dell'art. 266 c.p.p.
con rigetto nel resto; Consegna nell'ordinanza di correzione
30.6/8.7.1992, il nome "Cannizzaro Vincenzo", da intendere,
invece, per Cannizzaro Francesco; rigetto nel resto.
- osserva -

Con nota in data 30.7.1992, prot. n. 3358/92 Sez. IV 66/ S.P.
la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo trasmette
a quella presso la Corte di Cassazione - che fu la richiedente a questo
1° grado Penale, unitamente alla richiesta di accompagnamento - la nota
n° 12/92 della Presidenza della stessa Corte d'Appello, in data 27 luglio
1992, che aveva rilevato i seguenti errori materiali, presenti nella
sentenza e nell'ordinanza di correzione di cui all'epigrafe:

- 1) nel dispositivo della sentenza ed in quella dell'ordinanza precisata
figurano le generalità "Cannizzaro Vincenzo", non riferibili
ad alcun soggetto imputato, in tal modo nominato, al quale
pertinenti all'imputato Cannizzaro Francesco, le cui vere
generalità sono state erroneamente trascritte nei due dispositivi, di
unitamente, appunto, al prenome;
- 2) nel confronto dell'imputato Riccardo Vincenzo, risulta dalla
motivazione della sentenza anzidetta che l'annullamento con rinvio
in riferimento al reato dell'imputato, riguarda i reati di cui ai
capitoli c e d, come risulta anche dal dispositivo (pagg. 7-8) ~~esist~~ erroneo,
peraltro, appare la sostituzione di dette lettere con quelle ~~A~~ e B,
come da dispositivo della presente ordinanza di correzione, attenendosi
queste ultime ad altri reati, per quali è stato statuito, dalla Corte Suprema

la sostituzione della formula dubitativa con quella "per non aver commesso il fatto";

- 3) il nominativo dell'imputato Enrico Giovanni che nel 1939 non è stato eliminato dal paragrafo III punto c) del dispositivo della predetta sentenza (che riguarda ora di annullamento o accoglimento del ricorso del Procuratore Generale), per quanto nei riguardi dello stesso imputato tale ricorso ha stato rigettato, con inclusione del suo nome - come da ordinanza di correzione di foglio - 8 luglio 1992 - nel paragrafo IV del dispositivo anzidetto, che concerne, appunto, i rigetti dei ricorsi del Procuratore Generale.

- 4) nello stesso paragrafo IV sono stati inclusi i nomi degli imputati Linagan Antonio e Linagan Francesco Paolo, nei cui riguardi non sussiste ricorso del Procuratore Generale.

Con la stessa nota del 30 luglio s.s., la Procura Generale della Repubblica segnalava che la Corte di Cassazione non aveva provveduto, nei confronti dell'imputato Maniscalco Salvatore, alla determinazione della pena per il reato di ricettazione, ommissione già segnalata, peraltro, dallo stesso ufficio con nota del 8 aprile 1992.

Con istanza depositata ai dati 24 luglio 1992, l'avv. Iv. Perin, quale difensore di fiducia di Luigi Giuseppe e Pipitone Angelo Antonio, chiedeva la correzione dei seguenti "errori materiali" (2° nell'istanza), presenti nella motivazione della predetta sentenza in data 30 gennaio 1992:

- A) a pag. 351, al n. 8, si legge: "la Corte nei appelli", anziché "il P.G.";

B) a pag. 381, rig. 12, 2^a legge "no Prolegomena, ha inferito il secondo giudice di pervenire a soluzione analoga a quella adottata per il Calò (entrambi gli imputati si accorda, sono stati condannati in primo grado per concorso morale in molti omicidi - quali mandanti) ..., mentre il Calò non è stato condannato in primo grado per alcun omicidio; e non poteva aver avuto influenza sugli annullamenti disposti;

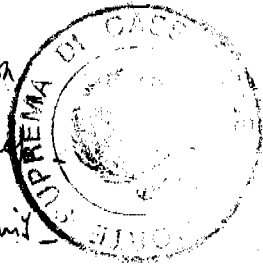
C) a pagg. 494-495 2^a è affermato che "si ignora se l'adempimento aveva luogo, con riferimento all'eventuale giuramento prestato da Costantino Trevisan, quale parte offerta al reo i tentati omicidi, nel giudizio di primo grado; risultando, invece, dall'Atti che tale giuramento non fu richiesto, né prestato, dove la necessità e l'interesse decisivo, alla emenda del relativo testo motivazionale;

D) a pag. 1067, rig. 14, risulta scritto il cognome "Lichin", anziché "Sirchian";

E) nelle pagg. 1257 segg., nella motivazione concernente il rigetto del ricorso dell'imputato Pipitone Angelo Antonino avverso la conferma della condanna per capo 10 (ivi esorbito il capo 1), è stata omessa qualsiasi menzione della sentenza 10.3.1986, definitiva, che aveva accertato che interlocutorie di telefonate - intercettate - con tale scabici non era il Pipitone - difatti prosciolto in quel procedimento - ma tale Di Maggio Antonino, risultando con il rigetto del ricorso basato su dato inesistente, con conseguente emendabilità, e con dell'infinito, almeno della motivazione; inoltre

F) relativamente allo stesso imputato, la motivazione è del tutto

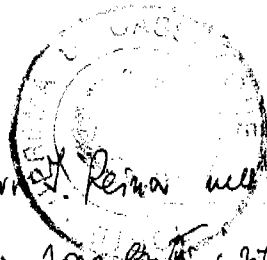
carente rispetto ai capi 13 e 22, per i quali pure egli era stato
 condannato, proponendo poi ricorso anche per tali imputazioni,
 pure menzionate nella motivazione presunta, con effettiva pretermi-
 sione dei relativi motivi, pertanto deliberabili con separata motivazione;
 c) Infine, quale difensore ~~definito~~ ^{di} sono Alfredo e Bruno Giuseppe,
 già imputati nel procedimento poi definito, per conto, con la prefata
 sentenza 10.1.1992, ma la cui posizione era stata separata con la
 sentenza 10.12.1990 del giudice di appello, la stessa avv. J. Reina
 ha premesso che essi sono stati giudicati, in secondo grado, con sentenza
 della C.A.A. di Palermo in data 3.7.1991, emanando essendoli dei
 resti di cui ai capi 13 e 22, mentre è stata confermata la loro
 condanna per conto di cui all'art. 416 bis C.P., in esso essendoli
 l'imputazione di cui all'art. 416 C.P.; il verso proposto dal
 P.G. per le assoluzioni è stato dichiarato inammissibile con sentenza
 della Corte Suprema in data 24.6.1992, con la quale è stato pure
 rigettato il ricorso di Bruno Alfredo ed è stata annullata la condanna
 in appello di Bruno Giuseppe per conto ex art. 416 bis C.P., anche, per la stessa parte,
 quella di primo grado e l'ordinanza di rinvio a giudizio, con rinvio
 al procuratore della Repubblica di Palermo - Ciò premesso, il
 difensore ha devot. l'interesse dei propri assistiti alla correzione
 dei vizi della sentenza 10.12.1990 della C.A.A. di Palermo
 (pagg. 929, 930), nei quali: Bruno erano descritti come "recluti
 al traffico di stupefacenti" e Bruno Alfredo era indicato come
 "il capo della famiglia di Bologneta", con indebita anticipazione
 di giudizi riservati ad altra sede, stante la disposta separazione, e



- con enunciare le "certezze probatorie" utilizzate nei confronti
 di soggetti distinti, e peraltro ommesse nella sede competente -
 sui punti che precisano, questa Corte di Cassazione deve osservare che:
- l'errore materiale rilevato dalla Corte di Palermo riguarda la
 generalità "Cannizzaro Vincenzo", ~~non~~ relative all'individuo Can-
 nizzaro Francesco, effettivamente esistente, sia nel dispositivo della
 sentenza precitata (paragrafo IV lett. a), che nel dispositivo della
 ordinanza di correzione 30 giugno - 8 luglio 1992 (lett. f),
 che ha perpetrato lo stesso errore; anche la correzione comune va
 disposta nel senso che, nella stessa ordinanza, pag. 6 lett. f,
 al posto delle parole "alla lettera a, invece che Cannizzaro
 Francesco e di Pace ~~Giuseppe~~ Giovanni deve sciversi Cannizzaro
 Vincenzo e di Pace Giuseppe", devono essere scritte le parole
 "alla lettera a invece che Cannizzaro Vincenzo e di Pace
 Giovanni deve sciversi Cannizzaro Francesco e di Pace
 Giuseppe";
 - l'errore materiale rilevato dalla Corte di Palermo, riguardando a
 Randazzo Vincenzo, effettivamente esistente nel senso e per le
 ragioni da essa indicate, anche l'ordinanza di correzione precitata,
 con la quale furono sostituite le lettere a e b a quelle
 c e d, è ugualmente inficiato da tale errore, che va ora
 corretto disponendosi, alla pag. 6 lett. d dell'ordinanza medesima,
 la cancellazione delle parole "e infine, nella stesura di
 annullamento per Randazzo, al posto delle lettere c e d
 vanno scritte le lettere A e B"; risulta, in tal modo, in



non ha fondamento, invece il rilievo concernente l'unificato
Mancuscolo Ircatore, relativamente al reato di uccisione, per
quale questa Corte ha rigettato il ricorso della parte, invece accolto,
con annullamento e rinvio, per altri capi (da 188 a 191) concernenti
delitti contro la vita, ed in questi ^{due} ~~due~~ stati correlati la pena unica
di anni ventiquattro e ulteriore di reclusione, risultante dalla partizione fra tutti i reati;
in tale situazione, non poteva la Sangine per il reato di uccisione essere
separatamente determinata da questa Corte, quale entità autonoma,
docente soggetta, per il ravvisato vincolo di continuazione, alle deter-
minazioni che assumerà il giudice di rinvio in ordine ai reati rimasti
alla sua cognizione, ed alle relative eventuali pene, restando
a lui implicitamente affidato il compito di commisurare, a sei-
case, anche quella relativa al residuo reato contro il patrimonio;
e invero la nota concernente Snaga Antonio e Snaga Francesco Paolo,
nei cui confronti effettivamente il P.P. di Palermo ha avverso interposto
il ricorso, postula l'erroneo dispositivo non determina alcun pregiudizio -



In quanto alle istanze proposte dall'avv. ^{Reina} nell'interesse di Carlo Giuseppe e Pipitone Angelo Antonino sono ~~esenti~~ ^{esenti} i relativi concetti di errori materiali di cui ^{punti} ~~di~~ ^{di} ~~di~~ che precisano e che vanno corretti, oggettivamente, con la sostituzione delle parole errate con quelle "la Corte di Appello" e "Sirchia".

Le altre istanze del difensore meritano un'ulteriore chiarimento. Secondo la consolidata giurisprudenza (Cass. Pen. leg. 11.9.1978 in Mass. annotato 1979, 621; Leg. V 2.2.1980 n. 210; leg. I^a 25.1.1977 n. 176; Leg. V 22.2.1971 n. 304; Leg. I^a 4.7.1977 n. 1730; Leg. V 24.1.1984, Giurella, in Giust. Pen. 1986, III, 1403), il procedimento di correzione di errori materiali può essere adottato solo per porre riparo ad errori ed omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento oppure di natura tale da non modificare il contenuto sostanziale; e ad esso non può farsi ricorso nel caso di errore di giudizio, né di vizio della volontà del giudice, e neppure di errore nella formazione del giudizio, dovendosi provvedere, in tali casi, con l'uso degli ordinari mezzi di impugnazione. In altre parole, l'errore o l'omissione materiali sussistono quando, in seguito a confronto esterno e formale del testo letterale del provvedimento si riscontra una divergenza con il pensiero del giudice, reso manifesto dall'atto stesso, ed i segni materiali espressivi di cui è stato condotto in sede di redazione: e ciò tanto nel senso del difetto di una o più parole essenziali al pensiero espresso, che dell'istituzionalità di espressioni ad esso estranee, come pure nel caso di scambi o di errate indicazioni di generalità, o di mere errori di ortografia.

e di risignatura.

Altrimenti, il provvedimento di correzione di errori materiali non è praticabile, come detto, nelle ipotesi in cui l'errore è supportato da ipotesi conflitti al provvedimento con un elemento documentale esterno al processo o con un qualsiasi altro dato esterno all'atto stesso, o, ^{quando} si propone il confronto con una scelta interpretativa o con una prospettazione, in fatto o in diritto, non accolta nel provvedimento, in via esplicita o tacita. Tanto meno la correzione è vivibile nel caso, compreso di una vasta gamma di ipotesi connesse, in cui si richiede un diverso indirizzo dell'iter logico sottostante alla decisione o si avvalgono consenso nella linearità dell'argomentazione argomentativa o nella argomentazione di supporto del provvedimento.

In tali premesse, non sembra che le ulteriori prospettazioni della istanza "de qua" siano inquadrate nello schema della correzione degli errori materiali, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 140 e 176 dell'abrogato Codice di procedura penale, con i sostanzialmente adeguato quello degli artt. 130 e 154 del codice di procedura vigente.

In particolare, in relazione al punto B dell'istanza, la parte adombra l'influenza del provvedimento sulle decisioni di annullamento (di procedimenti analoghi) assunte da questa Corte, a capine dell'assimilamento della posizione di Calò a quella dei Provenzano. Ma, a parte che in altri passi della motivazione (ad es., nella pag. 358) è stato chiarito che il Calò era stato assolto in primo grado da tutte le imputazioni di omicidio, e





Relativamente al punto 2 dell'istanza, è appena il caso di chiarire che l'unico di cui è stata chiesta la soppressione ("si ignora se l'accusamento abbia avuto luogo."), è riferisce alla cognizione che, dall'argomento, la Corte poteva trarre dal testo della sentenza di appello, unico documento consultabile dai giudici di legittimità, e che nel punto è silente: dove l'aggettivo espressione usata, fatta seguire dalla considerazione della natura soltanto relativa della eventuale nullità.

- x inattesa -

Conseguente all'omissione del giuramento, sanata per omesso, imperfetta eccezione. In ciò deriva, per altro, l'irrilevanza del confronto con

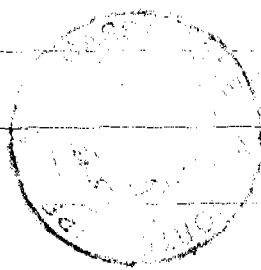
il processo verbale del giudizio di primo grado) sollevato dall'istante, non soltanto inutile perché non consente al giudice di legittimità, non manifestamente superfluo per la constatata omissione, assorbente dell'eventuale nullità. La questione, in ogni caso, resta manifestamente fuori dei limiti dell'istituto della cazione di errori materiali. Altrimenti dove finire sul punto sul F, in ragione della eccezione introdotta alla telefonata con lo Scalzi. L'errore, di fatto, viene elidito merce il resto del dato esterno di una sentenza, anche menzionata nell'appello e nel ricorso, ma resa in diverso e distinto procedimento, nel quale l'imputato sarebbe stato assolto dai reati in incriminazione e sarebbe stata, appunto, accertata la infondatezza di quella comunicazione telefonica ad altro soggetto. Ma ciò costituisce, chiaramente, una censura dell'iter argomentativo, attraverso il quale la Corte di legittimità ha ritenuto. Conforme a logica e al diritto la motivazione formulata dal giudice di appello nel conto del difensore (quella basata su numerosi e concorrenti fattori probatori), motivazione, in definitiva, inattesa e non prevista neppure di impugnazione in della sentenza di secondo grado, che di quella di legittimità. Quanto al punto sul F, si deve osservare che l'istante ha presentato i suoi motivi, con l'offesa denuncia di errore materiale, un effettivo assunto di omessa sanatoria dell'impugnazione - come in ordine di art. 13 e 22, che porta la unilaterale interpretazione del testo motivazionale. Anche una volta, dunque, non si verte nella prescritta materia dell'errore emendabile con la speciale procedura, e a configurare, invece, il vizio di omessa impugnazione, e anzi, a monte,



di omessa considerazione dei motivi di ricorso afferenti ai capi
 copri summenzionati - ciò si dice, comunque, a tacere del resto
 che l'asserzione espressa edicata dalla sentenza ai capi concernenti
 i reati associativi ^{di tipo mafioso} derivava dalla novità - giustamente, dunque, rimar-
 cata - rappresentata in grado d'appello, con l'assorbimento del capo 1 in
 quello 10, e con conferma della sentenza di primo grado per tutto il
 resto, non necessitante, dunque, di speciale menzione; ma questo non
 può significare che la Corte di Legittimità non abbia perfettamente l'opera
 dei motivi di ricorso afferenti ai diversi capi 13 e 22, che sono
 stati oggetto di unitaria e generale valutazione, appuntata particola-
 rmente - come detto - verso i reati associativi di tipo mafioso, non certa-
 mente espletata anche per quelli residui, come si ricava dal
 resto, dalle pagg. 1159-1160 della sentenza, in cui sono esplicite i
 riferimenti al coinvolgimento dei imputati nel traffico di eroina
 ed alla ingiustificata disponibilità ^{di denaro} da lui mostrata, e cioè ad
 argomenti riguardanti propriamente i reati di cui l'imputato
 ha lamentato, ma a torto, l'omessa esame - di aggravio che
 l'affievolimento unitario, ed ridistinto per i quattro capi, è
 stato facilitato nelle modalità di redazione dei motivi - principali
 ed aggiunti - del ricorso, formulati con metodo unitario, in rela-
 zione alle varie censure elevate, riferite promiscuamente alle
 imputazioni di cui trattare, sicché la Corte di Legittimità ha
 potuto agevolmente tenere presente il disposto dell'art. 35 delle
 Disposizioni di attuazione e transitorie del vecchio Codice di
 procedura penale, secondo cui "nella sentenza della Corte di

espressione, la indicazione dei motivi di ricorso e delle ragioni su cui si fonda, è limitata a ciò che è strettamente necessario per la motivazione della sentenza.

In ordine al punto sub G, la pretesa di configurare errori materiali nella sentenza di appello del 10.12.1990, alla luce delle riduzioni all'uso presenti nell'istanza, appare ancor più lontana dallo schema descrittivo di cui all'art. 149 c.p.p. (v. 1985); è basti considerare che l'istanza ha fatto leva non soltanto su sentenza ma su provvedimento separato (benché a suo tempo distrutto da quella principale), ma addirittura posteriore a quella che conterrebbe gli enunciati errori; i quali, comunque, secondo la prospettazione della parte, in qualificazioni soggettive (di associati a "cosa nostra") non soltanto prive di effetti nel provvedimento rifiuto con la precitata sentenza n. 10 del 30.1.1992, ma che rappresentavano, al momento della loro formulazione, gli esiti di valutazioni compiute dal giudice di merito sulla base di sommarie deliberazioni, ed in sede non propria, comunque inusste ovviamente giuridicamente nel giudizio di legittimità concluso con la stessa sentenza, stante la separata indicazione nel giudizio di appello a carico dell'Espresso - Petrelli di più sostenere che quei sommarii apprezzamenti (comunque non frutto, né effetto, di errori materiali) sono stati dimenticati da quella, discendendo da miglioramenti, raggiunti nella sede propria; ma il contrario, più formale che sostanziale, atteso la prevalenza da accordarsi al giudice proprio, non può essere eliminato con la procedura avviata dalla parte; pretendendo comunque essere recepito dagli interessati ad ogni



effetto utile, sulla base delle documentazioni esistenti, in altre sedi.
Pertanto l'istanza dell'avv. Reina e quella proveniente dalla Procura
Generale della Repubblica di Palermo vanno rigettate per ogni altro
punto, oltre quelle riconosciute fondate.

p. q. m.

La Corte dispone la correzione della sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992
nei punti seguenti: a) a pag. 331, rig. 8, si legge "G.F.G." al
posto di "La Corte dell'appello"; b) a pag. 1067, rig. 14, si
legge "Sirchia" al posto di "Lichia"; c) si cancella il nome
di Zana Giovanni nato nel 1939, a pag. 1515; dispone altresì
la correzione dell'ordinanza di correzione 30.6/8.7.1992 nei seguenti
punti: 1) a pag. 6 lett. d) si cancellano le parole "e in fine",
nella motivazione di annullamento per Rinalizzo Vincenzo al posto
delle lettere c) e d) vanno scritte le lettere A) e B);

2) a pag. 6 lett. f), al posto delle parole "alla lettera a) invece
che Cannizzaro Francesco e di Pace Giovanni deve scrivere Canniz-
zaro Vincenzo e di Pace Giuseppe", devono essere scritte le parole
"alla lettera a) invece che Cannizzaro Vincenzo e di Pace Giovanni
deve scrivere Cannizzaro Francesco e di Pace Giuseppe"; rigetta
nel resto le due istanze.

Emesso l'11 novembre 1992.

Il Presidente

Anna Maria

Innocenzo Battista

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Innocenzo Battista

Depositato in Cancelleria

il 2 DIC. 1992

Il Collaboratore di Cancelleria